

EDISON - 1998
12 DIC 2005



*Copia in corso
Originale Proprietà di Edison*

Ministero dell' Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI UDINE

"per ignem per uodas celebramus"

Prot. n. 5218

Udine, 28/11/2005

N° di pratica VF 31439
(da citare in caso di ulteriore corrispondenza)



EDISON S.P.A.
via Aterno, 49
S. GIOVANNI TEATINO
- Al Sig. Sindaco di
TORVISCOSA

OGGETTO: Prevenzione incendi - **RILASCIO DI CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI** relativo alla attività:

Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili
sita in TORVISCOSA, METANODOTTO EDISON S.P.A.

per conto di: EDISON S.P.A.
riferito alle attività del DM 16.2.1982 n. 6
Applicazione del DPR 37/98, del DPR 577/82, del DM 16.2.1982 e della legge 996/65

- Visto l'art. 3 del DPR 12.1.1998, n. 37 e l'art. 2 del DM 4.5.1998.
- Vista la domanda di rilascio del certificato di prevenzione incendi.
- Effettuato il sopralluogo finalizzato ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti.
- Valutata la documentazione prodotta a corredo della domanda di rilascio di C.P.I.
- Richiamando le personali responsabilità circa la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni e certificazioni presentate.

Si trasmette al richiedente il **Certificato di Prevenzione Incendi**, relativo all'attività indicata in oggetto, rilasciato da questo **Comando Provinciale Vigili del Fuoco** con validità fino a **23.11.2104**

Copia del medesimo C.P.I. si trasmette anche al Sindaco del Comune di appartenenza, per ogni eventuale adempimento e/o seguito di competenza.

Si evidenzia che ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste agli art. 2 e 3 del DPR 37/98.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
Ing. Gaetano **VALLEFUOCO**



EDISON S.p.A.
SAMBUCETO
12 DIC. 2005
RICEVUTO

UFFICIO PROVINCIALE INCENDI
 APPLICAZIONE MARCA DA BOLLO
 AGGIUNTIVA DI VALORE € 363



Ministero dell'Interno



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI
 UDINE

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17
 DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577, IL D.M. 16.02.83, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37 E IL D.M. 04.05.1998

PRATICA N. 31439

prot. n. 5218

SI RILASCIATA A: **EDISON S.p.a.**

IL PRESENTE CERTIFICATO CON VALIDITÀ DAL 28.11.2005 A UNA TANTUM

PER L'ATTIVITÀ **6** DELL'ELENCO ALLEGATO AL D.M. 16.2.1982

RELATIVO A: Rete trasporto gas metano

SITA NEL COMUNE DI: TORVISCOSA

❖ **SOSTANZE, IMPIANTI, APPARECCHIATURE CHE PRESENTANO PERICOLO D'INCENDIO:**

- metanodotto diametro DN 400 (16") per la fornitura della centrale termoelettrica EDISON SPA di Torviscosa, condotta di prima specie (pressione di progetto 75 bar), con partenza dalla cameretta di intercettazione SNAM RETE GAS SPA in Comune di Gonars (Ud) ed arrivo alla cameretta di intercettazione sita all'interno della centrale termoelettrica EDISON SPA di Torviscosa (Ud), lunghezza complessiva di 11,584 km;
- n.ro 6 camerette di intercettazione;
- gruppo di misura portata gas.

❖ **SISTEMI, ATTREZZATURE E DISPOSITIVI ANTINCENDIO:**

- n.ro 2 estintori portatili a polvere con carica da kg 6 e capacità estinguente pari a 43A 233B C;
- n. 2 estintori carrellati a polvere con carica da kg 50 idonei per fuochi di classe A B1 C.

❖ **LIMITAZIONI, DIVIETI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO:**

- 1 - L'esercizio dell'attività deve essere subordinato alla avvenuta predisposizione ed attuazione degli *obblighi relativi alla gestione della sicurezza*, previsti dall'art. 5 del DPR 37/98, dal D.Lgs. 626/94 e dal DM 10.3.98 (per quanto applicabili all'attività in oggetto).
- 2 - Devono essere comunque osservate le norme di esercizio eventualmente previste da normative specifiche applicabili all'attività in oggetto.
- 3 - Deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento delle persone presenti; a tal fine, durante i periodi di attività, le vie e le uscite di emergenza devono assicurare costantemente le caratteristiche indicate nel progetto approvato dai Vigili del Fuoco; per quanto non specificamente ivi indicato, e per quanto applicabili, devono assicurare anche le caratteristiche indicate da eventuali normative specifiche applicabili all'attività in oggetto, nonché le caratteristiche indicate dagli art. 13 e 14 del DPR 547/55 (così come definiti dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni), e dal DM 10.3.1998 (art.3 ed allegato III).

- 4 - In tutti gli ambienti in cui è normalmente prevista la presenza di persone deve essere esposta una idonea segnaletica di sicurezza, conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 14.8.1996, n. 493, indicante la direzione e l'ubicazione delle più vicine uscite di sicurezza, e la posizione delle attrezzature antincendi; tale segnaletica, di adeguate dimensioni, deve essere perfettamente comprensibile anche a distanza, e deve essere esposta in modo tale che, da ogni possibile posizione della zona presidiata, sia chiaramente visibile almeno uno dei cartelli segnaletici indicanti una uscita di sicurezza.
- 5 - Devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare la incolumità delle persone in caso di incendio. A tal fine, deve garantirsi in particolare che:
 - In caso di pericolo d'incendio, le persone presenti devono poter essere avvertite delle condizioni di pericolo, secondo procedure predeterminate, mediante un sistema di allarme acustico.
 - Nei locali con presenza di sostanze infiammabili o facilmente combustibili, e in tutti i luoghi in cui esistono pericoli specifici di incendio, è vietato fumare ed è vietato usare apparecchi a fiamma libera o manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza.
 - I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi e con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato.
 - In occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni, risistemazioni, etc., dovranno essere adottati opportuni provvedimenti di sicurezza, ed evitate lavorazioni e/o manipolazioni pericolose.
 - Al termine dell'attività lavorativa, il personale addetto deve interrompere sia le alimentazioni elettriche alle utenze disattivate, sia le alimentazioni centralizzate di apparecchiature o utensili alimentate da combustibile liquido o gassoso mediante azionamento delle saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere comunque indicata mediante segnaletica facilmente visibile.
 - Devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli estintori portatili di incendio.
- 6 - Deve essere effettuata una *valutazione dei rischi di incendio*, redatta secondo i criteri indicati dall'art. 2 del DM 10.3.1998; all'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone comunque presenti nei luoghi di pertinenza dell'attività, ed adotta le misure finalizzate a ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri dell'allegato II del DM 10.3.98.
- 7 - Deve essere predisposto e tenuto aggiornato un *piano di emergenza antincendio*, elaborato in base all'esito della valutazione del rischio di incendio ed in conformità ai criteri contenuti nell'allegato VIII del citato decreto, adeguato alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi di pertinenza, ai rischi esistenti, ed al numero delle persone potenzialmente presenti; il piano di emergenza deve contenere nei dettagli tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza antincendio, deve identificare chiaramente le persone incaricate dell'attuazione delle procedure e delle azioni previste, e deve specificare in particolare:
 - gli accorgimenti, le norme di esercizio, ed i controlli previsti per prevenire gli incendi;
 - le azioni e le procedure da attuare in caso di incendio;
 - le procedure per l'evacuazione delle persone presenti;
 - le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco, e per fornire le informazioni e l'assistenza necessaria al loro arrivo.
- 8 - Il responsabile dell'attività deve provvedere ad assicurare una adeguata *informazione e formazione del personale dipendente* sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio, e sulle procedure da attuare in caso di incendio, secondo quanto previsto dagli allegati VII e IX del DM 10.3.98.

- 9 - Deve essere altresì assicurata adeguata informazione a tutte le persone a qualsiasi titolo presenti nei luoghi di pertinenza dell'attività, che devono essere rese edotte dei rischi specifici cui possono essere esposte, delle norme essenziali di prevenzione e di primo intervento, e del comportamento da tenere in caso d'incendio, mediante affissione di idonea segnaletica di sicurezza conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 14.8.1996, n. 493, e/o mediante altri mezzi ritenuti eventualmente opportuni.
- 10 - In tutti i luoghi di lavoro, in base all'esito della valutazione dei rischi d'incendio e del piano di emergenza, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza; la formazione antincendio di tale personale deve avvenire mediante frequenza di un corso commisurato al livello di rischio di incendio dell'attività, secondo quanto previsto dall'allegato IX del DM 10.3.98, e, nei casi previsti dall'allegato X dello stesso decreto, gli stessi devono conseguire anche l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 609/96.
- 11 - Il responsabile dell'attività ha l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate, e di effettuare le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione necessari.
Deve inoltre essere assicurato il mantenimento dell'efficienza e delle condizioni di sicurezza degli impianti a rischio specifico (es.: impianti elettrici, impianti termotecnici, impianti di ventilazione o condizionamento, impianti gas, impianti di processo, etc.).
Le verifiche, i controlli e le manutenzioni devono avvenire secondo modalità e cadenze temporali che possono essere indicate da normative, regole tecniche o norme di buona tecnica esistenti, emanate da organismi di normalizzazione nazionali o europei; in assenza di dette norme, le verifiche, i controlli e le manutenzioni dovranno avvenire secondo le indicazioni del fabbricante, e/o dell'installatore, e/o (per i luoghi di lavoro) del DM 10.3.1998 (art. 4 ed Allegato VI); tali modalità e cadenze temporali devono comunque essere individuate a cura del responsabile dell'attività, e devono essere chiaramente e dettagliatamente indicate sul registro dei controlli.
- 12 - Deve essere predisposto, compilato e tenuto aggiornato un registro dei controlli, su cui devono essere annotati, a cura del responsabile dell'attività, tutti i controlli, le verifiche e gli interventi di manutenzione che vengono effettuati, nonché le attività di informazione e formazione del personale.
- 13 - Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dal DPR 37/98, agli art. 2 (parere di conformità: gli enti e i privati responsabili delle attività sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti), e art. 3 (rilascio del certificato di prevenzione incendi: completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e i privati sono tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo).
- 14 - Devono essere conservati sul luogo di lavoro, e resi disponibili in ogni momento per i controlli di competenza del Comando Provinciale Vigili del Fuoco: il documento di valutazione dei rischi di incendio, il piano di emergenza, il registro dei controlli, la documentazione attestante l'avvenuta formazione ed informazione del personale.

Il titolare è tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 n. 37 durante l'esercizio delle attività riportate nel presente certificato nonché a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalità riportate all'art. 4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998, n. 37. Qualora, durante il periodo di validità del presente certificato, vengono apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare è tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. 12.01.1998 n. 37.

Il responsabile del procedimento
p.l. Valmore VENTURINI



IL COMANDANTE PROVINCIALE
Ing. Gaetano VALLEFUOCO

Udine, li 28.11.2005